

# **Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)**

## **Modifica del**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Art. 12 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19a cpv. 2) non deve notificarsi.

<sup>3</sup> Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.

*Art. 34*

*Abrogato*

*Art. 57 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro:

- c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b);

*Art. 71 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l'ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.

*Art. 85 cpv. 2*

<sup>2</sup> Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStr) o di un permesso di dimora (art. 33 LStr) con attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83) va sottoposta

<sup>1</sup> RS 142.201

all'UFM per approvazione. Fanno eccezione le decisioni preliminari sui permessi secondo l'articolo 19 capoverso 4.

II

La modifica entra in vigore del 1° gennaio 2014.

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Eveline  
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina  
Casanova